SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA -

(N. 47)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, CATELLANI, LISI, DE VITO, SCHIETROMA, PERITORE, CIFARELLI e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Organismi associativi fra piccole e medie imprese

ONOREVOLI SENATORI. — Da qualche tempo i problemi delle imprese minori sono oggetto di particolare attenzione da parte di tutte le forze politiche. Non vi è dubbio che la struttura economica del nostro Paese poggia su di un complesso di iniziative piccole e medie, che in questi anni hanno presentato molte carenze e disfunzioni. Soprattutto nell'industria, la cui crisi appare ogni giorno di più a carattere strutturale, le debolezze delle imprese minori hanno manifestato sintomi preoccupanti, che vanno affrontati dal potere politico con tempestività, quella tempestività che fino ad oggi, purtroppo è mancata. Infatti gli interventi episodici non sono più in grado di risolvere i problemi che tutti abbiamo sotto i nostri occhi.

È necessario pertanto che si ponga mano ad una programmazione delle esigenze particolari delle imprese minori e quindi ad una politica organica settoriale e territoriale.

Nello schema di programma Giolitti di cui tanto si è parlato in questi mesi si delinea una azione programmatica intesa a far superare alle piccole e medie imprese le attuali difficoltà, quale condizione fondamentale per avviare una nuova fase di sviluppo. Come si legge in questo documento: « l'azione programmatica promuoverà processi di ristrutturazione tecnico-organizzativa e di crescita dimensionale delle unità esistenti, raggruppamenti settoriali ed iniziative consortili, con l'intento di incoraggiare: le attività di ricerca, sviluppo ed assistenza tecnica, attraverso la formazione di centri interaziendali per la ricerca e lo sviluppo e di organismi consortili per l'informazione, l'acquisizione di know-how, l'importazione di macchinari a tecnologia avanzata ». Nel successivo paragrafo il documento ribadisce che « l'azione programmatica dovrà inoltre intensificare l'intervento pubblico di promozione commerciale, specie per le piccole e medie imprese esportatrici ».

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare riteniamo che vada incontro ad alcune delle esigenze prospettate dal documento Giolitti e in modo particolare a quelle di promozione commerciale e della ricerca.

__ 2 __

La presenza continuativa sui mercati interni ed esteri necessita di appositi servizi altamente specializzati, la cui dimensione minima è spesso sproporzionata per eccesso rispetto alle dimensioni delle piccole imprese, sia per quanto riguarda la capacità della loro piena utilizzazione e sia per quanto riguarda il suo costo.

La carenza di questi servizi ha fatto sì che l'incremento dell'import-export dei settori tipici dell'artigianato e della piccola e media industria è stato, negli ultimi anni, inferiore a quello globale, non permettendo una partecipazione delle piccole aziende effettivamente proporzionata alla loro importanza sul piano della produzione e dell'occupazione.

Un sistema che può permettere di superare questa posizione di svantaggio delle piccole imprese è quello del ricorso alla collaborazione interaziendale, grazie quale le singole aziende riescono ad usufruire di un servizio, il cui costo non sarebbero, individualmente, in grado di sopportare.

Un esempio di questa collaborazione è quello francese delle sociétés conventionnées. La disposizione del 4 febbraio 1959 (ordonnance 49248) prevede particolari agevolazioni nel caso di costituzione, fra più imprese, di società che abbiano per scopo:

- a) lo studio dei mercati e la promozione delle vendite dei prodotti dei loro aderenti;
- b) l'adeguamento di questi prodotti alle nuove condizioni dei mercati;
 - c) la concessione dei marchi di qualità;
- d) il miglioramento dei metodi di gestione rispondenti a questi fini.

Come si vede, si tratta di scopi che possono essere tutti assolti, direttamente o indirettamente, da organi associativi, come è confermato dal fatto che numerose sociétés conventionnées sono state appunto create per il miglioramento dell'aspetto commerciale, soprattutto per quanto riguarda l'estero, delle aziende aderenti.

I vantaggi collegati con la costituzione di tali società sono subordinati ad una preventiva approvazione da parte pubblica del loro programma d'azione e consistono, innanzi tutto, nell'esenzione dall'imposizione fiscale delle quote pagate nelle singole imprese per il funzionamento delle « società » e nella esenzione di queste ultime dalle imposte sugli utili da esse distribuiti alle imprese loro aderenti.

Per fare un altro esempio, assai significativo in relazione alla possibilità di successo di tali forme coordinate, si ricorda che l'82,7 per cento del commercio estero giapponese viene svolto dalle Trading firms, la cui nascita e il cui funzionamento sono favoriti, tra l'altro, da agevolazioni creditizie concesse attraverso un sistema di garanzia da parte della « Medium & Small Entreprise Credit Insurance Finance Corporation ».

L'esigenza sopra prospettata, giova ricordarlo, era stata già ampiamente sentita nel precedente programma di sviluppo, che al capitolo XXI si occupava espressamente del problema, indicando due provvedimenti volti a favorire la costituzione di consorzi di piccole e medie aziende: il primo, la concessione ad esse di crediti agevolati; il secondo, l'esenzione parziale o totale delle imposte di ricchezza mobile e sulle società.

Il programma affrontava indubbiamente due dei problemi più seri in materia di raggruppamenti tra imprese: la mancanza di fondi sufficienti a far funzionare i raggruppamenti (dalla quale deriva, a sua volta, la scarsa fiducia delle ditte nella loro attività e, quindi, l'ulteriore difficoltà dei raggruppamenti stessi a reperire i fondi necessari) e la gravosità dell'imposizione fiscale nel caso di costituzione di consorzi.

Già nella passata legislatura il Senato si è interessato del problema degli organismi associativi, trovando largo consenso fra i Gruppi parlamentari.

Purtroppo il disegno di legge non ebbe seguito per la scadenza anticipata della legislatura. Nel riproporlo, aggiornato ed ampliato, i presentatori, che fanno capo a più Gruppi politici, intendono sollecitare sull'argomento il più ampio impegno di tutti

i settori dello schieramento parlamentare nonchè del Governo stesso, su di un problema di notevole importanza per l'ulteriore sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, che costituiscono l'ossatura del nostro sistema industriale.

Esposte così le ragioni di fondo che giustificano la presentazione del disegno di legge, riteniamo opportuno dare qualche breve cenno esplicativo sul contenuto dei vari articoli.

L'articolo 1 identifica nelle società e negli organismi associativi composti da piccole e medie aziende industriali, commerciali e da imprese artigiane i soggetti delle provvidenze contenute nella legge. Tali società od organismi associativi possono essere costituiti fra non meno di cinque imprese, il cui apporto unitario non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale.

Poichè le grandi imprese hanno la possibilità di intraprendere le attività specificate nell'articolo 4 senza bisogno di particolari agevolazioni, si è stabilito (art. 2) di limitare la possibilità di partecipare alle società previste dal presente disegno di legge soltanto a quelle aziende che abbiano un capitale investito non superiore ai 3 miliardi e un numero di dipendenti non superiore a cinquecento.

L'articolo 4 specifica i fini che le società e gli organismi associativi debbono perseguire per beneficiare delle provvidenze della legge. Si tratta di attività miranti ad accrescere l'efficacia e la competitività della nostra media e piccola industria e dell'artigianato sotto il profilo della penetrazione commerciale all'interno e sui mercati esteri.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono la competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del commercio con l'estero e delle finanze, sentita la prevista Commissione interministeriale e sulla scorta delle direttive globali di politica economica dettate dal CIPE, di vagliare le domande per l'ammissione ai benefici.

Il titolo II tratta delle agevolazioni tributarie.

L'articolo 7 esenta dalla tassa di registro, di bollo, ipotecaria e da quella sulle concessioni governative gli atti costitutivi delle società e degli organismi associativi.

Con l'articolo 8 si esentano dall'imposta di ricchezza mobile categoria B gli utili delle imprese destinati alla costituzione o all'aumento del capitale delle società e degli organismi associativi.

Con l'articolo 9 si dispone che il 50 per cento degli utili delle società e degli organismi associativi reinvestiti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle società. Dette agevolazioni dovranno essere armonizzate con la riforma tributaria al momento della sua entrata in vigore.

Nel titolo III sono previste le agevolazioni creditizie per i programmi d'investimento inerenti alle attività previste dall'articolo 4.

Con l'articolo 11 si dispone la possibilità di finanziamenti speciali, fino ad un massimo di lire 300 milioni per spese di investimento. Tali finanziamenti sono ammessi al risconto del Mediocredito il cui fondo di dotazione viene aumentato di un miliardo all'anno negli esercizi finanziari 1973-1978, da stanziarsi sullo stato di previsione del Ministero del tesoro (artt. 12 e 13).

Lo Stato può concorrere al pagamento degli interessi fino ad un massimo del 3 per cento (artt. 14 e 15).

L'articolo 16 prevede l'esenzione dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dalle imposte di registro ed ipotecarie per i contratti relativi alla concessione e gestione dei finanziamenti.

L'articolo 17 dispone la possibilità per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di revocare i benefici accordati nel caso che gli organismi associativi perdano i requisiti previsti dalla legge.

In considerazione delle importanti finalità che il disegno di legge vuole perseguire per il potenziamento di alcuni settori dell'economia nazionale, tutt'altro che marginali e di scarsa rilevanza, confidiamo nella sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SOGGETTI ED OGGETTO

Art. 1.

Le società e gli altri organismi associativi fra piccole e medie imprese industriali, commerciali e fra imprese artigiane, tendenti a favorire l'incremento dell'attività di vendita, all'interno e all'estero, dei prodotti italiani e della partecipazione del lavoro italiano all'estero, godono dei benefici di carattere fiscale e creditizio previsti dalla presente legge.

Le società e gli organismi associativi ammessi ai benefici della presente legge debbono essere costituite da non meno di cinque imprese. La quota sociale sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale sociale.

Art. 2.

Possono partecipare alle società e agli altri organismi associativi di cui all'articolo 1 le imprese che abbiano un capitale investito non superiore ai 3 miliardi di lire ed un numero di dipendenti non superiore a cinquecento.

Art. 3.

Le società e gli organismi associativi che intendano beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate. Ciò deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

In caso di liquidazione l'attivo finale può essere ripartito fra gli associati.

Art. 4.

L'attività delle società e degli organismi associativi di cui all'articolo 1 deve riguardare:

- a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate per conto degli associati;
- b) la creazione di una rete distributiva comune sui mercati esteri e l'acquisizione di ordinativi dall'estero per le imprese associate;
- c) la promozione dell'attività di vendita attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- d) lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali per conto delle imprese associate;
- e) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate;
- f) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
- g) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati:
- h) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune per gli associati;
- i) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

Art. 5.

La domanda per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e deve essere corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della società o dell'organismo associativo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e delle finanze,

sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 6, emette il decreto di ammissione al godimento dei benefici.

Art. 6.

Il Comitato interministeriale, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dalla presente legge, è così composto:

dal Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

da un direttore generale del Ministero del tesoro;

da un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

da un direttore generale del Ministero delle finanze;

da un direttore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e, in caso di assenza o impedimento, dal direttore generale dello stesso Ministero.

I direttori generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto a voto, rappresentanti dell'Unione italiana Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e delle categorie economiche interessate.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commer-

cio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

TITOLO II AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 7.

Gli atti costitutivi delle società e degli organismi associativi costituiti per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge sono esenti dalla tassa di registro, di bollo, ipotecaria e da quella sulle concessioni governative.

Art. 8.

Gli utili delle imprese destinati alla costituzione del capitale iniziale, nonchè gli aumenti di capitale, nei primi dieci anni della costituzione delle società e degli organismi associativi, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria B.

Gli utili di cui al primo comma del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito complessivo previsto dall'articolo 148 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 9.

Il 50 per cento degli utili delle società e degli organismi associativi reinvestiti in programmi connessi con la finalità della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B.

Il 50 per cento degli utili di cui al primo comma del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito complessivo previsto dall'articolo 148 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 10.

Gli acquisti e le vendite di cui all'articolo 4, lettera a), sono esclusi dall'imposta ge-

nerale sull'entrata per quanto concerne i passaggi di merci dalle società ed organismi associativi alle imprese associate e viceversa,

TITOLO III

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

Art. 11.

Per la realizzazione dei programmi inerenti alle attività previste dall'articolo 4 della presente legge, possono essere concessi finanziamenti speciali di importo non superiore a 300 milioni di lire.

Tali finanziamenti non potranno comunque superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi e non potranno avere durata superiore a 10 anni.

Art. 12.

I finanziamenti previsti nel precedente articolo, concessi dagli istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale), anche se i finanziamenti stessi sono concessi a favore di soggetti, tra quelli elencati all'articolo 1 della presente legge, che non sono compresi nello statuto di detto Istituto e nelle altre leggi che ne regolano l'attività.

I finanziamenti stessi sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 13.

Per i finanziamenti previsti dal precedente articolo 11 il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine

(Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di 6 miliardi in ragione di un miliardo in ciascuno degli anni a partire dall'esercizio finanziario 1973 fino al 1978 da stanziarsi sullo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 14.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, è autorizzato a concedere agli istituti finanziari un contributo annuo posticipato sugli interessi nella misura massima del 3 per cento, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui mutui concessi ai sensi dell'articolo 11 e per l'intera durata degli stessi una riduzione nella stessa misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari. Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di revoca dello stesso per il verificarsi delle ipotesi previste dal successivo articolo 15, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di estinzione o dalla data del decreto ministeriale che dispone la revoca.

Art. 15.

Alla corresponsione dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 17 si provvede mediante lo stanziamento di 50 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1977, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 16.

Salve le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli istituti ed aziende di credito, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione di cui alla presente legge, sono esentati dalle tasse di bollo e di

— 10 —

concessione governativa nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza.

Art. 17.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 6, può con decreto motivato disporre la revoca dei benefici accordati dalla presente legge nei confronti delle società e dagli organismi associativi che abbiano perduto i requisiti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, previa assegnazione di un termine per uniformarsi alle disposizioni della presente legge.